

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 1 febbraio 2008 - , n. 42

Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 ed N1.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELLA  
SALUTE

Visto l'articolo 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti ad emanare decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e l'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e l'aggiornamento della carta di circolazione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 maggio 2004, di recepimento della direttiva 2003/76/CE della Commissione, che modifica da ultimo la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui è stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche» e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata l'esigenza di consentire l'adozione di misure in grado di ridurre le emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione tramite l'utilizzazione di sistemi di riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli dotati di motori ad accensione spontanea.

Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 160/2008 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a

il seguente regolamento:

**Art. 1.**

Campo di applicazione 1. Il regolamento si applica ai sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato prodotto da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 e N1, omologati ai fini dell'inquinamento ai sensi della direttiva 70/220/CEE e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE, destinati ad essere installati sugli autoveicoli in circolazione. 2. I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformita' alle prescrizioni del regolamento e con riferimento alle procedure di prova previste dalla direttiva 70/220/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero dagli equivalenti regolamenti UN-ECE.

**Art. 2.**

Definizioni 1. Ai fini del regolamento si definiscono quali:

a) «sistema» idoneo alla riduzione della massa di particolato, uno o piu' elementi funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con il suo sistema di alimentazione e controllo;

b) «fasce di appartenenza dei tipi di autoveicoli», convenzionalmente definite in funzione della rispondenza ai livelli di emissione allo scarico adottati a livello comunitario, i seguenti raggruppamenti: Euro 0 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 omologati antecedentemente alla entrata in vigore della direttiva 91/441/CEE, e gli autoveicoli di categoria N1 omologati antecedentemente alla entrata in vigore della direttiva 93/59/CEE;

Euro 1 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 omologati ai sensi delle direttive da 91/441/CEE(\*) a 93/59/CEE(\*) e gli autoveicoli di categoria N1 omologati ai sensi della direttiva 93/59/CEE(\*);

(\*) per i tipi previsti dalla corrispondente tabella 1.5.2

Euro 2 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE(\*) a 96/69/CE(\*), ovvero 98/77/CE e gli autoveicoli di categoria N1 omologati ai sensi della direttiva 96/69/CE(\*), ovvero 98/77/CE; (\*) per i tipi previsti dalla corrispondente tabella 1.5.2

Euro 3 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 ed N1 omologati ai sensi delle direttive da 98/69/CE a 2003/76/CE, riga A;

Euro 4 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 ed N1 omologati ai sensi delle direttive da 98/69/CE a 2003/76/CE, riga B. All'allegato A, che e' parte integrante del regolamento, e' riportata la tabella con i valori limite delle emissioni da massa di particolato, adottati a livello comunitario, correlati con le fasce di appartenenza di cui sopra.

c) «tipo di autoveicoli», l'insieme comprendente gli autoveicoli individuati in relazione alle caratteristiche riportate nell'allegato II punto B della direttiva 2001/116/CE;

d) «autoveicolo rappresentativo», un autoveicolo considerato rappresentativo del tipo di autoveicoli in base ai parametri riportati all'allegato C, che e' parte integrante del regolamento; e) «costruttore», il produttore di un sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato emesso da un autoveicolo.

**Art. 3.**

Omologazione dei sistemi 1. La domanda di omologazione di un sistema e' presentata dal costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente accreditato, ad un Centro prove autoveicoli, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277. La domanda e' corredata da una scheda informativa compilata in conformita' al modello riportato nell'allegato B, che e' parte integrante del regolamento.

2. Nella domanda sono indicati: a) i tipi di autoveicoli al quale e' destinato il sistema, nonche' la fascia di originaria appartenenza (Euro ...), in funzione della loro rispondenza ai livelli di emissione allo scarico; b) la fascia di appartenenza nella quale si chiede l'inquadramento dei tipi di autoveicoli, dotati di sistema, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato.

3. La verifica dell'idoneita' del sistema, ai fini della sua omologazione, e' effettuata in base ai criteri e con le procedure riportate nell'allegato D, che e' parte integrante del regolamento.

4. Un sistema che abbia conseguito l'omologazione per un tipo di autoveicoli appartenente alla fascia Euro 3 e' ritenuto idoneo per uno o piu' tipi di autoveicoli appartenenti alla fascia Euro 4, prodotti dallo stesso costruttore di autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, privi per costruzione di dispositivi di riduzione della massa di particolato, subordinatamente al rilascio di una specifica autorizzazione del costruttore degli autoveicoli di cui trattasi. In tal caso lo stesso costruttore individua il tipo di autoveicoli idoneo per l'installazione del sistema e ne stabilisce le condizioni e le modalita', nonche' le eventuali specifiche prescrizioni necessarie per il corretto funzionamento del motore.

5. Il costruttore dichiara inoltre in relazione a ciascun tipo di autoveicoli, che: a) effettuera' la prevista procedura di verifica di durabilita' del sistema, conformemente a quanto riportato nell'allegato E, che e' parte integrante del regolamento; b) l'installazione del sistema non comporta, comunque, il superamento dei valori massimi ammissibili di contropressione allo scarico.

6. A ciascun tipo di sistema, omologato in ottemperanza alle prescrizioni del regolamento, e' assegnato un numero di omologazione, in conformita' a quanto previsto nell'allegato IV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.

7. La direzione generale per la motorizzazione rilascia il certificato di omologazione del sistema redatto in conformita' al modello riportato all'allegato F, che e' parte integrante del regolamento.

**Art. 4.**

Caratteristiche generali dei sistemi 1. E' richiesta la preventiva autorizzazione del costruttore dell'autoveicolo per sistemi funzionalmente connessi con uno o piu' dei seguenti elementi o che comportano modifiche ai medesimi: a) dispositivi elettronici di gestione dell'alimentazione ed eventualmente di verifica della combustione e del controllo delle emissioni; b) linea dei componenti destinata all'alimentazione del motore (con l'esclusione del serbatoio e dei relativi condotti); c) motore

di trazione; d) sistema EGR. 2. Il sistema prevede un dispositivo di allarme per eccessiva contropressione allo scarico che segnali il livello critico di intasamento. 3. Non sono ammesse soluzioni tecniche che prevedano, attraverso dispositivi di bypass, l'esclusione o la parzializzazione del sistema. 4. Per i sistemi che si avvalgono di specifici additivi o reagenti chimici il costruttore: a) prevede sistemi automatici di additivazione; b) prevede l'installazione sul veicolo di un dispositivo di segnalazione dell'assenza di additivo; c) dichiara che l'uso di questi prodotti non danneggia l'autoveicolo, ovvero il motore; d) allega alla documentazione di omologazione la scheda di sicurezza degli additivi o dei reagenti utilizzati; e) fornisce informazioni circa eventuali emissioni di metalli prodotte dall'utilizzo degli additivi o dei reagenti; f) fornisce istruzioni sulle conseguenze che la mancanza o l'eccesso di additivo o reagente chimico può avere sul sistema o sul motore; g) prescrive le misure da adottare per l'uso corretto da parte dell'utilizzatore; h) dichiara che la qualità del combustibile, dopo l'additivazione, resti conforme a quanto previsto dalla norma EN 590, nonché dalle norme vigenti ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.

Art. 5. Inquadramento degli autoveicoli ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato 1. L'installazione di un sistema riconosciuto idoneo per un tipo di autoveicoli determina, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, l'inquadramento del medesimo nella fascia di appartenenza richiesta nella domanda di omologazione, di cui al comma 2 punto b), dell'articolo 3.

Art. 6. Prescrizioni per l'installazione dei sistemi sugli autoveicoli in circolazione 1. Gli Uffici motorizzazione civile, a richiesta dell'utenza, procedono alla visita sui singoli autoveicoli per verificare la conformità del sistema installato al tipo omologato. 2. L'installatore fornisce una dichiarazione con la quale certifica l'osservanza delle disposizioni di installazione previste dal costruttore, ovvero, nei casi previsti al comma 1 dell'articolo 4, dal costruttore dell'autoveicolo.

Art. 7.

Aggiornamento della carta di circolazione 1. Successivamente all'effettuazione, con esito positivo, della visita di cui all'articolo 6, gli Uffici motorizzazione civile aggiornano la carta di circolazione dell'autoveicolo mediante l'apposizione sulla stessa di una dicitura recante la seguente annotazione: «Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omologazione Ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, e' inquadrabile quale Euro ». 2. Per i soli autoveicoli appartenenti fin dall'origine alla fascia Euro 4, rispondenti nella fattispecie di cui al comma 4 dell'articolo 3, l'aggiornamento della carta di circolazione reca la seguente dicitura: «Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omologazione ».

Art. 8.

Prescrizioni per il costruttore del sistema 1. Ogni sistema omologato riporta il marchio dell'omologazione conseguita, chiaramente leggibile ed indelebile, recante la numerazione di cui al comma 6 dell'articolo 3. Tale marchio va apposto direttamente o tramite targhetta solidale su uno degli elementi componenti il sistema, posto sulla linea di scarico. 2. Il costruttore correda ogni singola unita' prodotta con le prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 6, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche. 3. Ogni singolo sistema prodotto e' corredato con le informazioni di uso e manutenzione dello stesso, destinate all'utilizzatore. Tali informazioni includono anche quelle relative alle caratteristiche dei carburanti che possono essere utilizzati con ciascun sistema, come il contenuto di zolfo.

#### Art. 9.

Conformita' della produzione 1. Gli impianti di produzione dei sistemi sono soggetti al controllo del sistema di verifica della conformita' della produzione, prevista dal decreto dirigenziale 25 novembre 1997. 2. I sistemi omologati sono realizzati in modo da risultare conformi al tipo omologato. 3. La Direzione generale della motorizzazione puo' procedere a qualsiasi prova prescritta nel regolamento, nell'ambito della verifica: a) della conformita' della produzione del sistema; b) delle procedure per la valutazione della durabilita' del sistema. 4. L'omologazione accordata per un tipo di sistema e' revocata se non vengono rispettate le prescrizioni del presente articolo.

#### Art. 10.

Riconoscimento dei sistemi omologati da Stati membri dell'Unione europea 1. I sistemi omologati in altri Stati membri dell'Unione europea, dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, corredati di idonea documentazione emessa da uno dei sopracitati Stati, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sulla base di certificazioni rilasciate nei paesi di provenienza. 2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal regolamento, non comporta la ripetizione di controlli gia' esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° febbraio 2008

Allegati omissis